

PT

TORINO

Codice di Condotta Fornitori

di COVER 50 S.p.A.

Introduzione

COVER 50 S.p.A. crede che valori come etica, lealtà, correttezza e rispetto, siano elementi imprescindibili sia all'interno della propria realtà, sia nei rapporti commerciali con fornitori e partner.

Come già espresso all'interno del proprio Codice Etico, COVER 50 S.p.A. ritiene fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi di qualità, etica e tutela ambientale instaurare forti e duraturi legami di collaborazione lungo tutta la sua catena del valore.

Da questa consapevolezza nasce l'impegno di COVER 50 S.p.A. nel richiedere a tutti i propri fornitori l'adesione a principi etici condivisi. L'obiettivo è garantire una produzione responsabile che rispetti integralmente le normative nazionali e internazionali in materia di diritti dei lavoratori, tutela ambientale, salute e sicurezza.

Tale impegno si estende anche ai subfornitori, con l'onere dei fornitori di verificare e assicurare l'effettiva applicazione di questi standard lungo l'intera catena di fornitura. I principi e i valori, già delineati nel Piano di Sostenibilità aziendale, trovano ora una formalizzazione organica nel presente Codice di Condotta, che diviene condizione necessaria per la prosecuzione di collaborazioni significative.

Scopo del presente documento è quello di applicare requisiti previsti da standard volontari di prodotto e di processo, oltre che da convenzioni internazionali in materia di tutela ambientale, etica e salute e sicurezza - talvolta anche più restrittivi della normativa cogente - ai processi produttivi e ai materiali utilizzati lungo tutta la catena di fornitura.

Destinatari

Il presente Codice di Condotta si applica a tutti i Fornitori che producono, commerciano, vendono, noleggiano e/o forniscono beni o servizi facenti parte della catena del valore di COVER 50 S.p.A., laddove questi abbiano una relazione commerciale diretta con la suddetta COVER 50 S.p.A..

I Fornitori hanno la responsabilità di assicurare la propria conformità al presente Codice.

I Fornitori si impegnano affinché la conformità al presente Codice sia rispettata anche da tutti gli appartenenti alle rispettive catene di fornitura.

La conferma dell'adesione al presente Codice avverrà al momento dell'accettazione dei singoli ordini di fornitura, come indicato in modo chiaro in ciascun accordo commerciale stipulato.

Il rispetto di questo Codice è un requisito obbligatorio.

In caso di discordanza tra i principi espressi nel Codice e le normative locali presenti nei Paesi in cui i Fornitori di COVER 50 S.p.A. operano, si applicheranno comunque le previsioni più severe.

Ogni destinatario del presente Codice potrà adottare norme aggiuntive in funzione delle proprie specifiche esigenze, a condizione che tali norme non siano meno rigorose né in contrasto con gli standard stabiliti nel presente Codice.

In caso di conflitto, prevarranno le regole qui contenute.

Responsabilità Estesa Di Filiera E Subappalto

Il principio di Responsabilità Estesa del Produttore promuove la responsabilità condivisa tra produttori, consumatori e autorità regolatorie per garantire uno sviluppo sostenibile e la gestione responsabile delle risorse, spostando il focus da un approccio lineare basato sulla produzione e lo smaltimento, a uno circolare e sostenibile che tenga conto delle implicazioni ambientali e sociali dell'intero ciclo di vita di un prodotto.

È in quest'ottica che COVER 50 S.p.A. ha deciso di implementare il presente Codice, richiedendo che ogni Fornitore si impegni affinché i requisiti qui esposti siano rispettati da tutti i propri lavoratori e propri stabilimenti, così come dalla propria filiera.

COVER 50 S.p.A. richiede quindi al Fornitore di vigilare affinché i principi espressi nel presente Codice di Condotta siano rispettati anche dalla propria filiera e di prediligere partner che siano in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di seguito elencati.

COVER 50 S.p.A. si riserva inoltre di richiedere ai propri Fornitori di condividere alcune informazioni relative alla propria azienda nonché alla propria filiera e di rendersi disponibili per eventuali audit, per verificare il grado di conformità alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, ambientale e sociale nonché eventuali requisiti richiesti da standards volontari di prodotto.

Miglioramento continuo

Il Fornitore si impegna ad implementare azioni finalizzate al miglioramento delle proprie performance ambientali e sociali prediligendo, ove possibile, l'utilizzo di buone pratiche, tecnologie e processi che garantiscano una maggior efficienza produttiva, una riduzione di impatto ambientale e un miglior benessere organizzativo e sociale.

Eventuali piani d'azione e misure di miglioramento specifiche saranno sviluppati insieme a COVER 50 S.p.A. in maniera collaborativa.

Adeguate formazione dei lavoratori

Il Fornitore si impegna affinché tutto il proprio personale abbia le competenze adeguate a svolgere con profitto e in sicurezza le proprie mansioni e si impegna altresì a verificare che ciò accada anche presso le aziende della propria filiera.

Tracciabilità della produzione

Il Fornitore garantisce la tracciabilità della propria produzione e di quella della propria filiera, nonché dell'origine delle materie prime utilizzate anche tramite eventuali audit condotti direttamente da COVER 50 S.p.A.

Responsabilità sociale d'impresa

Il Fornitore si impegna ad includere i principi etici ed ambientali espressi in questo Codice nelle proprie strategie di governance, integrandoli nelle proprie attività commerciali e nelle relazioni, formali e informali, con gli stakeholder (interni e esterni).

Divieto di lavoro forzato

L'articolo 2, comma 1 della Convenzione ILO n. 29, 1930 (Convenzione sul lavoro forzato) definisce il lavoro forzato come il "lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente".

Rientrano nel novero del lavoro forzato anche i seguenti episodi:

- Straordinari non pagati e oltre il numero massimo di ore stabilito dalla legge;
- Restituzione di una parte del salario in contanti al datore di lavoro;
- Mancato versamento dei contributi per la pensione;
- Lavoratore assunto senza un regolare contratto;
- Ferie e permessi (compresi i permessi retribuiti e non retribuiti) non concessi senza giustificato motivo;
- Lavoratori assunti tramite agenzie di somministrazione non autorizzate.

Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di lavoro esclusivamente su base volontaria e consenso reciproco, senza la minaccia di punizione e a garantire che i lavoratori non siano coinvolti in alcun episodio di lavoro forzato.

Divieto di lavoro minorile

L'impiego di lavoro minorile è severamente vietato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 296/2006, l'età minima per lavorare in Italia è di 16 anni, a condizione che il giovane abbia assolto all'obbligo scolastico di almeno 10 anni. Dai 16 ai 18 anni, tuttavia, permane l'obbligo formativo; pertanto, il lavoro deve essere accompagnato da un percorso di formazione professionale o da un contratto di apprendistato. L'età minima scende a 15 anni solo nel caso di percorsi specifici di alternanza scuola-lavoro.

Il Fornitore si impegna a non impiegare lavoratori di età inferiore ai 16 anni e, qualora assumesse lavoratori tra i 16 e i 18 anni, ad applicare rigorosamente le seguenti condizioni:

- i lavoratori minorenni devono essere assunti esclusivamente tramite specifico contratto di apprendistato o comunque nell'ambito di un percorso formativo riconosciuto, rispettando l'obbligo formativo vigente;
- è vietato impiegare lavoratori minorenni in turni di lavoro notturni;
- l'orario di lavoro non deve superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali;
- i lavoratori minorenni devono essere sottoposti a regolari visite mediche, almeno una volta all'anno;
- è vietato assegnare ai lavoratori minorenni attività classificate come pericolose o potenzialmente dannose per la loro salute e sicurezza.

Il Fornitore è tenuto a implementare un processo rigoroso e documentato per verificare l'identità e l'età di ciascun neoassunto. Nel caso emerga una discrepanza tra l'età dichiarata e l'età effettiva, qualora venga accertato che il soggetto è un minore, il Fornitore è tenuto a:

- Interrompere immediatamente il rapporto di lavoro.
- Rimuovere tempestivamente il minore dalla posizione lavorativa.
- Attivare un percorso di reinserimento protetto, in collaborazione con:
 - Servizi sociali territoriali;
 - Istituzioni preposte alla tutela minorile;
 - Strutture di supporto educativo e formativo.

Il percorso di reinserimento dovrà essere strutturato in modo tale da garantire che il minore venga inserito in contesti legalmente conformi, privi di rischi di sfruttamento e orientati alla sua crescita personale e professionale.

Rapporto di lavoro formale

La relazione tra il datore di lavoro e il dipendente deve essere formalizzata tramite un contratto redatto in forma scritta, che includa i diritti e i doveri del dipendente e definisca i termini per la cessione del contratto stesso.

I Fornitori sono inoltre tenuti a rispettare le forme di assunzione disciplinate dalla normativa applicabile, evitando il ricorso a ogni modalità irregolare, incluso l'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno. I fornitori di Cover 50 S.p.A. devono anche assicurare ai propri dipendenti e collaboratori un trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo, in conformità alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati.

Libertà di associazione

Il Fornitore deve garantire ai lavoratori il diritto alla contrattazione collettiva, alla creazione o all'iscrizione a strutture sindacali di propria scelta, senza per questo ricevere dal datore di lavoro sanzioni, discriminazioni o abusi.

Qualora la legislazione nazionale limiti il diritto alla contrattazione collettiva e alla libertà di associazione, il Fornitore è tenuto a promuovere misure alternative volte a garantire forme efficaci di dialogo e partecipazione dei lavoratori, nel rispetto degli standard internazionali applicabili.

Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori devono essere adempiuti nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di lavoro e sicurezza sociale.

Salute e Sicurezza dei lavoratori

Il Fornitore deve garantire che tutti i lavoratori operino in un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel rispetto della legislazione applicabile. Il Fornitore deve attuare misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute che derivino da, siano connessi a, o avvengano nel corso del lavoro, riducendo, per quanto ragionevolmente possibile, le cause dei rischi inerenti all'ambiente di lavoro al fine di prevenire e gestire incidenti e danni alla salute.

Il Fornitore si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano adeguatamente e periodicamente formati sul tema della salute e sicurezza sul proprio posto di lavoro (formazione documentata e ripetuta in caso di personale nuovo o riassegnato). Il Fornitore si impegna inoltre a fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati sulla base di una corretta valutazione dei rischi, nonché l'accesso a servizi sanitari puliti e acqua potabile e, se applicabile, luoghi puliti per mangiare, riposare, cucinare e conservare il cibo.

Remunerazione equa

Il Fornitore deve garantire a tutti i lavoratori un salario minimo definito sulla base degli standard di legge nazionali o degli standard di riferimento del settore, a seconda di quale sia superiore, e nel rispetto del diritto a una retribuzione appropriata, che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle relative famiglie ed a riconoscere eventualmente una quota addizionale di retribuzione.

A tutti i lavoratori devono essere fornite chiare informazioni scritte sulle condizioni di lavoro per quanto riguarda la retribuzione prima dell'assunzione e sui particolari della propria retribuzione per il periodo in oggetto ogni qual volta richiesta. Non devono inoltre essere permesse deduzioni dalle paghe come misura disciplinare senza l'espresso consenso del lavoratore interessato e tutte le misure a carattere disciplinare devono essere registrate. In caso la deduzione dalle paghe fosse permessa dalla legislazione vigente, essa non deve portare il salario sotto i limiti minimi.

Orario di lavoro standard

Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi nazionali e gli standard di settore in materia di orario di lavoro, festività e ferie. Il numero di ore lavorate non dovrà in alcun modo eccedere le 48 ore a settimana (compreso lo straordinario) con un massimo di otto ore al giorno come definito dall'International Labour Organization (ILO).

I lavoratori disporranno di almeno un giorno libero ogni sette giorni. Gli straordinari devono essere garantiti su base volontaria e devono essere retribuiti con maggiorazioni sulla busta paga a seconda della normativa nazionale vigente.

Divieto di discriminazione

Il Fornitore opera affinché siano garantite le pari opportunità a tutto il suo personale, assicurando in particolare:

- equità retributiva a parità di ruolo ed esperienza;
- pari opportunità di carriera;
- processi di assunzione equi e trasparenti, che tengano in considerazione esclusivamente le competenze e le abilità dei candidati;
- contratti di lavoro equi e non discriminatori;

condannando espressamente qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, etnia, classe sociale, nazionalità d'origine, religione, età, disabilità, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o politica.

Divieto di maltrattamenti e abusi sul luogo di lavoro

Il Fornitore si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano trattati con rispetto e dignità, proibendo qualsiasi forma di abuso fisico, psicologico, verbale o sessuale, punizioni corporali e ogni altro comportamento intimidatorio.

Benessere organizzativo

Il Fornitore è tenuto a valutare forme di lavoro più agili, adottando modalità che migliorino l'organizzazione del lavoro, favoriscano la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa e riducano gli spostamenti.

Dovrebbe inoltre valutare nuovi modelli di lavoro, per aumentare la produttività e migliorare il benessere dei lavoratori. Le politiche di welfare aziendale costituiscono infatti l'insieme di pratiche organizzative e di servizi volti a soddisfare specifici bisogni e a migliorare costantemente la qualità della vita professionale, familiare e quotidiana dei dipendenti.

Responsabilità Ambientale

In accordo con quanto espresso nel proprio Piano di Sostenibilità, COVER 50 S.p.A. opera al fine di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalle attività proprie e da quelle connesse con la propria catena del valore.

Di conseguenza, saranno favoriti i fornitori capaci di dimostrare l'adozione di pratiche ambientalmente sostenibili come, ad esempio, la fornitura di materie prime meno impattanti rispetto alle materie prime convenzionali o l'adozione di sistemi di gestione ambientali.

COVER 50 S.p.A. si riserva la facoltà di condurre periodicamente, previo congruo preavviso, audit presso i Fornitori ritenuti strategici e/o critici, allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti normativi da parte della filiera.

Pertanto, il Fornitore di COVER 50 S.p.A. si impegna a rispettare integralmente i requisiti di conformità normativa e sostenibilità ambientale riportati di seguito.

Rispetto della normativa nazionale e internazionale

La conformità alla normativa nazionale e internazionale è un requisito fondamentale per poter collaborare con COVER 50 S.p.A., pertanto, al Fornitore potranno essere richieste informazioni relative al possesso delle autorizzazioni obbligatorie in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, ove applicabili.

Controllo delle emissioni di gas serra, consumi di acqua ed energia

Conformemente agli obiettivi di lotta al cambiamento climatico e di consumo e produzione responsabili espressi nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, COVER 50 S.p.A. si riserva di richiedere ai Fornitori di trasmettere, qualora ne ravvisasse la necessità, i dati relativi ai propri consumi ed emissioni, per valutare politiche e progetti di riduzione degli stessi.

Riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche tossiche e nocive

COVER 50 S.p.A. ha deciso di ridurre l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche e nocive all'interno della propria produzione tessile e ha sviluppato un proprio Capitolato RSL condiviso con i Fornitori.

Questo documento riporta l'elenco di sostanze chimiche soggette a restrizioni.

I Fornitori si impegnano a adottare il suddetto Capitolato RSL, nella realizzazione degli ordini per COVER 50 S.p.A. e a fornire, su richiesta, le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.

Origine delle materie prime

Al Fornitore è richiesto di prediligere, laddove è possibile, l'approvvigionamento di materie prime provenienti da fornitori che rispettino requisiti di responsabilità sociale e ambientale.

Approvvigionamento responsabile di cotone

Ai Fornitori è fatto tassativo divieto di utilizzare/fornire a COVER 50 S.p.A. cotone proveniente dall'Uzbekistan, dal Turkmenistan e dallo Xinjiang a causa delle condizioni di lavoro forzato e lavoro minorile riscontrate in tali Paesi produttori.

Per quanto riguarda la lavorazione di capi in denim di COVER 50 S.p.A., è severamente vietato il processo di finissaggio della sabbiatura (sandblasting) per evitare problematiche di salute dei lavoratori in caso tale tecnica non fosse applicata secondo le condizioni corrette di salute e sicurezza.

COVER 50 S.p.A. chiede inoltre ai Fornitori di utilizzare/fornire cotone proveniente da pratiche di coltivazione e lavorazione tutelanti l'ambiente e che supportino gli agricoltori nell'implementazione di tecniche a basso impatto ambientale e rispettose dei diritti dei lavoratori.

Obiettivo di COVER 50 S.p.A. è, inoltre, quello di introdurre gradualmente nella propria produzione cotone proveniente da agricoltura certificata biologica e/o riciclata e pertanto prediligerà Fornitori in grado di offrire questi materiali.

Materia prima di origine riciclata

È richiesto al Fornitore l'approvvigionamento di materia prima di origine riciclata, oltre al cotone, pre/post-consumer certificata.

Materia prima che tuteli il benessere degli animali

Il Fornitore, nell'ambito delle prestazioni oggetto di fornitura, s'impegna ad acquistare materia prima di origine animale derivante da allevamenti responsabili che rispettino il welfare animale nonché l'ambiente e le condizioni dei lavoratori, secondo gli standard di riferimento e la normativa nazionale di provenienza.

Materia prima derivante da gestione forestale responsabile

COVER 50 S.p.A. si impegna a limitare l'impatto sulle foreste derivante dall'impiego di componenti ottenuti da materie prime cellulosiche. Questi impatti includono il disboscamento illegale, il commercio di legno e cellulosa da fonti controverse e la distruzione di aree forestali di particolare valore botanico o habitat di specie a rischio di estinzione.

Per questa ragione, al Fornitore è richiesto di approvvigionarsi esclusivamente di materie prime cellulosiche provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

Politiche di gestione responsabile della plastica

COVER 50 S.p.A. sostiene una politica "Plastic Free". Per questo predilige fornitori che si impegnino a ridurre l'uso della plastica, utilizzando plastica riciclata oppure sostituendola, dove possibile, con materiali provenienti da fonti rinnovabili.

Buone pratiche di economia circolare

COVER 50 S.p.A. predilige e supporta modelli di produzione e consumo che puntano a estendere il ciclo di vita dei prodotti e a ridurre la produzione dei rifiuti.

Per questo motivo i Fornitori sono invitati ad informare COVER 50 S.p.A. delle proprie iniziative in corso al fine di valutare possibili progetti di simbiosi industriale.

Packaging

COVER 50 S.p.A., coerentemente con il proprio Piano di Sostenibilità, richiede ai propri Fornitori di packaging di prediligere imballaggi riciclati, riciclabili, realizzati con materie prime provenienti da foreste correttamente gestite e/o suscettibili di riutilizzo.

Integrità ed Etica del Business

Il Fornitore si impegna alla dovuta diligenza atta a prevenire:

- atti di corruzione, estorsione o appropriazione indebita;
- contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di COVER 50 S.p.A.;
- falsificazione di documentazione relativa al business dell'azienda o della propria filiera;
- utilizzo e condivisione di dati sensibili in modo non conforme alle normative applicabili in ambito del rispetto della privacy e della sicurezza;
- mancata protezione del segreto industriale e delle informazioni gestite e condivise da e con COVER 50 S.p.A. durante il rapporto di fornitura.

Compliance Di Prodotto

La realtà normativa internazionale, sempre più complessa e spesso diversificata da Paese a Paese in relazione ai temi della sicurezza generale dei prodotti ed in particolare a quelli che coinvolgono la salute delle persone ed il rispetto dell'ambiente, ha indotto COVER 50 S.p.A. a richiedere ai propri Fornitori di garantire che le loro produzioni rispettino le normative in vigore nei Paesi di commercializzazione in cui opera COVER 50 S.p.A..

Per poter meglio affrontare queste tematiche, COVER 50 S.p.A. si è dotata di un documento denominato Capitolato RSL, Allegato 1 al presente Codice di Condotta e che indica i requisiti minimi a cui i prodotti forniti devono essere conformi per poter essere poi commercializzati.

Il Fornitore è tenuto a garantire la conformità di tutti i prodotti forniti a COVER 50 S.p.A. al Capitolato RSL.

Violazione del “Codice di Condotta per i Fornitori”

In caso di violazione del presente Codice di Condotta da parte del Fornitore o Subfornitore, COVER 50 S.p.A. ne valuterà la severità. Qualora si verifichi una non conformità minore COVER 50 S.p.A. si rende disponibile a supportare e collaborare con il Fornitore nella risoluzione della criticità. Per quanto riguarda le non conformità gravi, COVER 50 S.p.A. si riserva il diritto di rivedere la relazione commerciale con il Fornitore ed eventualmente concluderla, in conformità alla normativa applicabile.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali violazioni al presente Codice di Condotta, potrà comunicarle a COVER 50 S.p.A. in forma anonima o non anonima attraverso il sito web aziendale al link:

<https://whistleblowing.sbitalia.com/whistleblowing/home/index?token=u4F8H0Sw3HeZ2LhX%2bFx8D89RR1tPMfMAM12PrP9UEBEMvAhIS2NMpQ%3d%3d>

COVER 50 S.p.A. si impegna a tutelare i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, assicurando la riservatezza, fatta eccezione per gli obblighi di legge, nonché a prendere in carico le segnalazioni e il relativo trattamento fornendo un riscontro in merito all'esito delle indagini ai segnalanti.

Sarà altresì sanzionato chiunque si renda responsabile di segnalazioni che si rivelino mendaci e/o effettuate con dolo o colpa grave.

Validità e Impegno

Il presente "Codice di Condotta" è attualmente in vigore nella presente Revisione 1 del 25 marzo 2025.

Con la presa visione e l'accettazione dei principi contenuti nel presente documento (rappresentato dall'accettazione degli ordini di fornitura), il Fornitore si impegna a rispettare quanto riportato nel "Codice di Condotta dei fornitori", allegato al presente documento come Allegato 1.

Per qualunque dubbio o informazione, il Fornitore può contattare il team alla e-mail: etica@pt-torino.com.